Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 19 gennaio 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 novembre 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1965 registro n. 88 Esercito, foglio n. 362

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 aprile 1915, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1915, registro n. 53 Guerra, foglio n. 149 (Bollettino ufficiale 1915, dispensa n. 53, pagina n. 785):

COSSU Salvatore, da Luras (Sassari), sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa n. 106, pagina n. 6595):

RANDI Ugo da Padova, caporale.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48 Guerra, foglio n. 7 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 68, pagina n. 5764):

MARANO Vincenzo, da Scicli (Siracusa), capitano.

Le sopraindicate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(121)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione, ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 febbraio 1951, n. 66, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, con la quale il predetto Ente ha assunto la denominazione di Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1963, con il quale è stato costituito il Consiglio dell'Ente predetto, per il triennio decorrente dal 7 agosto 1963 al 6 agosto 1966;

Vista la lettera n. 10440/22, in data 26 ottobre 1965, con cui il Ministero dei lavori pubblici designa quale proprio rappresentante in seno al citato Consiglio il dott. Guido Spanò, in sostituzione del dott. Andrea Lo Jacono, chiamato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del decreto in data 7 agosto 1963, citato nelle premesse, il dott. Guido Spanò è nominato componente del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. Andrea Lo Jacono, chiamato ad altro incarico.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(417)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1965.

Modificazione del Comitato di cui all'art. 2 del regolamento per l'attuazione delle provvidenze di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 - Capo III;

Visto il decreto presidenziale 17 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1952, registro n. 59, foglio n. 5, col quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione delle provvidenze di cui al Capo III della predetta legge;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 1953, n. 22001, 29 aprile 1955, n. 25149/5437, 9 ottobre 1956, n. 46576/12342, 21 settembre 1957, n. 38219/11509 e 15 giugno 1963, n. 3787, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 87; il 27 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 219; il 30 novembre 1956, registro n. 26, foglio n. 371; l'8 novembre 1957, registro n. 23, foglio n. 306 ed il 17 agosto 1963, registro n. 15, foglio n. 75, con i quali fu provveduto alla designazione e successive sostituzioni dei membri del Comitato di cui all'art. 2 del regolamento per la attuazione delle provvidenze di cui al predetto Capo III della legge n. 949;

Considerato che si rende necessario sostituire alcuni membri del predetto Comitato chiamati ad assolvere altri incarichi;

Decreta:

La costituzione del Comitato di cui all'art. 2 del regolamento per l'attuazione delle provvidenze di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, di cui alle premesse, è modificata con decorrenza dalla data del presente decreto, come segue:

a) Benedetti dott. Alessandro, direttore generale della produzione agricola, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

D'Adamo dott. Fulvio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) Tiralosi dott. Paolo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Saracino dott. Angelo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) Papi dott. prof. Giuseppe Ugo e Mazzocchi Alemanni prof. Nallo, in qualità di esperti.

Il dott. Paolo Tiralosi ed il dott. Angelo Saracino del Ministero del tesoro sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, dal direttore di divisione dott. Innocenzo Zitelli e dall'ispettore generale dott. Giuseppe Attanasio.

Le funzioni di segreteria del Comitato saranno disimpegnate dal dott. Guido Madaro, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal dott. Alessandro D'Ambrosio, direttore di sezione dello stesso Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1965
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 277

(384)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Disposizioni integrative per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno successivo, registro n. 8, foglio n. 293, con il quale è stata disposta la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, a favore della Federazione italiana dei concorsi agrari di contributi per l'attuazione dell'ammasso delle lane tessili della tosa 1964, entro il limite massimo di spesa a carico dello Stato di L. 283 milioni;

Considerata la necessità di comprendere tra le operazioni ammissibili a contributo anche quelle inerenti alla pettinatura delle lane (trasformazione in « tops »), effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso, allo scopo di agevolare il collocamento del prodotto sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 aprile 1964, citato nelle premesse, è integrata come segue:

« nonchè un contributo, sempre fino alla misura massima del 90 % nelle spese per le operazioni di pettinatura della lana (trasformazione in "tops") effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso ».

La seconda parte dell'ultimo comma del suddetto articolo 3 del decreto ministeriale 22 aprile 1964 è modificata nel senso che, qualora dovesse verificarsi l'ipotesi in essa prevista, sarà ridotta la percentuale di uno o di entrambi i contributi previsti nella lettera *a*) dell'articolo stesso.

Art. 2.

Gli elementi per la determinazione del costo della pettinatura debbono essere forniti al Ministero della agricoltura e delle foreste entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1965
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 114

(418)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pergine Valsugana (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare, con incluso l'antico centro abitato, sita nel comune di Pergine Valsugana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pergine Valsugana (Trento);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Pergine Valsugana;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè formata da serie di bellissime dorsali collinose ricche di varia vegetazione e di bosco ad alto fusto delimitanti ad est l'Alta Valsugana in fregio alla strada nazionale della Valsugana dal bivio del Cirè a quello per Vignola e alla frazione Masetti, con incluso l'antico abitato di Pergine, forma un insieme di non comune valore estetico, caratterizzato dalla presenza dei laghetti di Madrano, Costa e Canzolino *e dalla serie di splendide colline, con la rupe del Pen*na, Martesel, monte Zucar, castel Pergine e Valar; in detto ambiente sussistono numerosissimi punti di vista offerenti un incantevole panorama con sullo sfondo il castello di Pergine, l'altopiano di Pinè e la Panarotta; vi sono altresì insediati gli abitati di Pergine,

Bus, e Serso che, per la tipica e unitaria architettura, costituiscono complessi di cose immobili aventi cospicuo valore estetico e tradizionale, con spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e del lavoro umano;

Decreta:

La zona collinare con l'antico centro abitato, sita nel territorio del comune di Pergine Valsugana (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord, dal bivio del Cirè, indi proseguendo lungo la strada nazionale della Valsugana fino al ponte Regio sul Fersina, seguendo poi a ritroso il corso del torrente fino al successivo ponte sulla strada di Vigalzano e di qui fino all'abitato di Pergine incluso, indi lungo la strada provinciale della valle del Fersina fino ad incontrare la nazionale della Valsugana, di qui fino al bivio per Vignola, poi seguendo il tracciato stradale fino al confine comunale di Pergine; indi fino alla località Doss del Ciuz e di qui fino alla frazione di Serso inclusa, passando a monte della q. 728 si giunge al rio Negro risalendone il corso fino al confine di Baselga di Pinè, per ricongiungersi a nord-ovest col bivio del Cirè.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940. n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Pergine Valsugana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza della Commissione tenutasi a Trento il 29 maggio 1965

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2. Zona panoramica collinare di Pergine Valsugana in comune di Pergine Valsugana.

(*Omissis*).

Il presidente passa quindi alla pertrattazione del secondo punto all'ordine del giorno proponendo la inclusione della zona collinare del comune di Pergine Valsugana nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento.

Trattasi del bellissimo settore collinare che costituisce il naturale sfondo dell'antico centro di Pergine Valsugana.

In ordine alla suddetta proposta il sindaco del comune di Pergine Valsugana rappresenta che, pur concordando sulla opportunità delle proposte, il comune di Pergine ha in elaborazione un piano di fabbricazione e comprensoriale in cui si vorrebbero includere anche i propositi di tutela dei valori storici ed estetici tradizionali della zona di Pergine con la valorizzazione delle sue bellezze naturali.

Si gradirebbe pertanto che i piani in corso e la proposta vincolazione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non avessero ad intralciarsi o a sovrapporsi.

Il presidente chiarisce il concetto ed il criterio della tutela, che non avversano la naturale espansione economica ed edilizia dei settori protetti ma contemperano sempre la necessità della tutela ambientale con quelle dell'incremento naturale.

Dopo ampia discussione il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della « Zona panoramica collinare di Pergine Valsugana » con la seguente motivazione e delimitazione:

« Serie di bellissime dorsali collinose ricche di varia vegetazione e di bosco ad alto fusto delimitanti ad est l'Alta Valsugana in fregio alla strada nazionale della Valsugana dal bivio del Cirè a quello per Vignola e alla frazione Masetti. Detto settore che include l'antico abitato di Pergine, forma un insieme di non comune valore estetico, caratterizzato dalla presenza dei laghetti di Madrano, Cess, Canzolino e dalla serie di splendide colline, con la Rupe del Penna, Martesel, monte Zucar, castel Pergine, Valer.

In detto ambiente sussistono numerosissimi punti di vista offerenti un incantevole panorama con sullo sfondo il castello di Pergine, l'altopiano di Pinè e la Panarotta.

Vi sono altresì insediati gli abitati di Pergine, Bus e Serso che, per la tipica e unitaria architettura, costituiscono complessi di cose immobili aventi cospicuo valore estetico e tradizionale, con spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e del lavoro umano ».

La suddetta zona è così delimitata:

a nord del bivio del Cirè, indi proseguendo lungo la strada nazionale della Valsugana fino al ponte Regio sul Fersina, seguendo poi a ritroso il corso del torrente fino al successivo ponte sulla strada di Vigalzano e di qui fino all'abitato di Pergine incluso, indi lungo la strada provinciale della valle del Fersina fino ad incontrare la nazionale della Valsugana, e di qui fino al bivio per Vignola, poi seguendo il tracciato stradale fino al confine comunale di Pergine; indi fino alla località Doss del Ciuz e di qui fino alla frazione di Serso inclusa, passando a monte della q. 728 si giunge al rio Negro risalendone il corso fino al confine col comune di Baselga di Pinè, per ricongiungersi a nord-ovest col bivio del Cirè.

La suddetta proposta viene approvata da tutti i membri della Commissione, salvo il rappresentante degli industriali sig. ing. Moschen che si è astenuto.

Il sindaco del comune di Pergine ha espresso voto contrario riservandosi di darne motivazione con formale opposizione.

(*Omissis*).

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'adunanza, essendo le ore 11,48.

Il presidente: dott. Francesco BORZAGA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(241)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 giugno 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada panoramica sita nel comune di Bagno a Ripoli;

Considerato che il verbale della suddètta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bagno a Ripoli (Firenze);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Abbele Edoardo e Bartoli Alfredo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un belvedere di grande importanza per i panorami che permette di godere sia sulla vallata fiorentina, sia sulle valli poste a ponente della strada stessa; costituente il tutto un susseguirsi di visuali paesistiche veramente eccezionali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bagno a Ripoli (Firenze), costituita da una fascia di ml. 300 (150 per lato) lungo la strada Bagno a Ripoli-S. Donato, passando per Osteria Nuova, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Bagno a Ripoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale della seduta del 18 giugno 1962

Il giorno 18 giugno 1962, alle ore 6 si è riunita in Palazzo Pitti la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Decisioni in merito al vincolo di strade panoramiche in comune di Bagno a Ripoli.

(*Omissis*).

Esaurita così la discussione sul primo argomento dell'ordine del giorno, i commissari passano a decidere in merito al vincolo già pubblicato sulle strade panoramiche che esistono nel comune di Bagno a Ripoli; e per il quale fu richiesta dal Comune una modifica ed in relazione della quale fu eseguita una visita sopraluogo il giorno 24 maggio 1962.

Il soprintendente riassume l'attuale situazione ed il sindaco fa presente che non è stato possibile avere i dati richiesti agli estensori del P.R. per arrivare alla stesura del piano paesistico; mentre ciò sarà possibile entro il mese di agosto e forse prima in modo che si potrà decidere se un vincolo di tutela paesistica che copra un vasto territorio del comune di Bagno a Ripoli, ove sia l'orografia e la presenza di numerosi edifici sacri e civili antichi e celebrati renderanno necessaria una speciale regolamentazione da sovrapporre ed inserire nel P.R. La zona sarebbe quella che dalle rive dell'Arno sale verso l'Incontro, Torre a Cona, San Donato, Montisoni e verso l'Antella.

In tali zone già sono manifesti i segni di un prossimo (ed auspicabile) risveglio di interesse sia turistico che edilizio, conseguente al miglioramento della rete stradale con la facilità di accesso.

Pertanto tenuto presente quanto sopra i commissari decidono che il vincolo di una fascia di ml. 300 (150 per lato) sulle strade panoramiche considerate quali belvedere pubblici sia da mantenere solo sulla strada Bagno a Ripoli-San Donato passando per Osteria Nuova come precisato dalla allegata cartina.

Il sindaco di Bagno a Ripoli si astiene dal voto.

La seduta termina alle ore 19,30.

Il presidente

(242)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Etroubles (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del capoluogo di Etroubles e dell'abitato di Vachery, nel comune di Etroubles;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Etroubles (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona del capoluogo di Etroubles e dell'abitato di Vachery, in comune di Etroubles, per la sua particolare esposizione geografica e per i cospicui caratteri di bellezze naturali della località, ha notevole interesse pubblico e che inoltre si presenta come un naturale belvedere da cui si gode la vista sulla Gran Rochère, sulla valle centrale e sulle montagne che a mezzogiorno, fanno da corona ad Aosta, mentre gli abitati del capoluogo e di Vachery, con la chiesa parrocchiale (edificio in stile tardo barocco con particolari pregi artistici costruito all'inizio del XIX secolo), il campanile della chiesa stessa (costruito nel XV se-

colo) e la Tour de Vachery (costruita nel XIII-XIV secolo), costituiscono complessi di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del capoluogo di Etroubles e dell'abitato di Vachery nel comune di Etroubles (Aosta), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con il canale Gorney, con le particelle numeri 475, 290, 444, 451, 452, 368 e 493 del foglio XV, con la strada comunale da Etroubles ad Eternod, con l'attraversamento della suddetta strada, con le particelle numeri 240, 214, 216, 217, 220 e 465 del foglio XV, ancora con il canale Gorney, con la particella 589 del foglio XV, con le particelle numeri 40, 442, 376, 64, 406, 76, 75, 97, 98, 384, 429, 99, 100 e 101 del foglio XVIII, con il torrente Menouve, con l'attraversamento della strada comunale di Cerisey, con l'attraversamento della strada vicinale da Etroubles ad Allain, con il foglio XXIII, con il torrente Artanavaz, con l'attraversamento della via Maestra, con l'attraversamento della Strada statale n. 27, con il foglio XVI, ancora con l'attraversamento della Strada statale n. 27 e con il confine del comune di St. Oyen.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Etroubles provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza ai monumenti comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 22 ottobre 1964, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Craveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI ETROUBLES: Vincolo zona del capoluogo e di Vachery.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta;

Visto che la zona del capoluogo di Etroubles e dell'abitato di Vachery, in comune di Etroubles, per la sua particolare esposizione geografica e per i cospicui caratteri di bellezze naturali della località, ha tutti i presupposti per essere dichiarata di notevole interesse pubblico;

Considerata la necessità, data la notevole spinta edilizia che si è verificata ad Etroubles, specialmente in fregio alla strada comunale Etroubles-Vachery, di salvaguardare il comprensorio delimitato in planimetria con un vincolo generico a carattere cautelativo;

Rilevato che la strada Etroubles-Vachery si presenta come un naturale belvedere da cui si gode la vista sulla Gran Rochère, sulla valle centrale e sulle montagne che, a mezzogiorno, fanno corona ad Aosta e che gli abitati del capoluogo e di Vachery si presentano, con la chiesa parrocchiale (edificio in stile tardo barocco con particolari pregi artistici costruito all'inizio del XIX secolo), il campanile della chiesa stessa, (costruito nel XV secolo) e la Tour de Vachery (costruita nel XIII-XIV secolo), come complessi che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Ribadita l'opportunità d'intervenire per evitare che la zona diventi un disarmonico e banale agglomerato di nuove costruzioni e che le aree vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica della località;

Constatata l'opportunità di richiedere di demandare alla Soprintendenza regionale ai monumenti il controllo edilizio sulla suddetta zona in modo che, con l'apposizione del vincolo, questa possa richiedere che le nuove costruzioni rispettino un adeguato arretramento dalla strada comunale Etroubles-Vachery, che la distanza dai confini di proprietà sia proporzionata all'altezza del fabbricato, che venga rispettato un opportuno rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate, ove necessario, modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, rapporti di colori, scelta e distribuzione della flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante e che non vengano autorizzate quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione e volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Ritenuto di richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo nella suddetta zona;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con il canale Gorney, con le particelle numeri 475, 290, 444, 451, 452, 368, 493 del foglio XV, con la strada comunale da Etroubles ad Eternod, con l'attraversamento della suddetta strada, con le particelle numeri 240, 214, 216, 217, 220, 465 del foglio XV, ancora con il canale Gorney, con la particella 589 del foglio XV, con le particelle numeri 40, 442, 376, 64, 406, 76, 75, 97, 98, 384, 429, 99, 100 e 101 del foglio XVIII, con il torrente Menouve, con l'attraversamento della strada comunale di Cerisey, con lo attraversamento della strada vicinale da Etroubles ad Allain, con il foglio XXIII, con il torrente Artanavaz, con l'attraversamento della via Maestra, con l'attraversamento della Strada statale n. 27, con il foglio XVI, ancora con l'attraversamento della Strada statale n. 27, e con il confine del comune di Saint Oyen.

(239)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nel comune di Varena (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 luglio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da

sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata; la « zona panoramica di Varena » in comune di Varena (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Varena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire un tipico Altipiano alpino degradante verso la conca di Cavalese formando un quadro naturale incorniciato da vaste distese di conifere dei versanti di monte Cucal e di punta Rocca, offre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode l'ampia visione panoramica sul vasto circostante orizzonte;

Decreta:

La zona panoramica di Varena sita nel territorio del comune di Varena (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dalla curva di livello 1700 fino all'incontro della stessa col confine catastale del Comune a rio Pezzan e quindi lungo la linea di confine stessa ad est, sud ed ovest fino all'incontro della curva di livella anzidetta a nord.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Varena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale

della seduta della Commissione di Trento per la tutela delle bellezze naturali tenutasi a Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buon Consiglio il 20 luglio 1963.

(*Omissis*).

Ad ore 10,10 antimeridiane il presidente prof. Ezio Mosna constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di componenti adeguato e sufficiente agli effetti della validità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Zona panoramica di Varena in comune di Varena.

(*Omissis*).

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno il presidente accenna all'opportunità che, nel quadro panoramico notissimo della valle di Fiemme, non sia trascurato il settore meridionale del territorio del comune di Varena costituente il centro dello sfondo naturale dell'abitato di Cavalese e un naturale balcone panoramico sul vastissimo cerchio d'orizzonte.

Propone pertanto alla Commissione di deliberare la inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la seguente motivazione e delimitazione:

« Vasta zona prativa degradante verso la conca di Cavalese incorniciata a settentrione dalla magnifica veste di conifere estendentesi sui versanti del monte Cucal e della punta Rocca ».

La zona predetta resta delimitata: a nord dalla curva di livello 1700 metri fino all'incontro col confine col rio Pezzan e ad est, sud e ovest con il detto confine catastale sul costone sud delle Pala di Santa.

La proposta viene messa ai voti e viene approvata da tutti i membri presenti della Commissione, mentre il signor sindaco di Varena dichiara di astenersi riservandosi di sottoporre la questione all'esame e determinazione del proprio Consiglio comunale.

(*Omissis*).

Null'altro essendovi da deliberare il presidente toglie la seduta essendo le ore 12.

Il presidente: prof. dott. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(240)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Charvensod (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona da Reverier a St. Pantaléon, a Peroulaz, a San Grato e a Chamolé, nel comune di Charvensod;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Charvensod (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con le sue pinete che si susseguono ai pascoli, con i suoi pianori che si alternano ai ripidi pendii, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, nonchè un belvedere dal quale si gode, data la particolare posizione geografica, lo scenario di montagne che va dal monte Rosa al Ruitor su cui spiccano le alte vette del Cervino, del Gran Combin, del mont Velan e dell'intera catena del monte Bianco e lo spettacolo rappresentato dalla vista sulla città di Aosta, che appare situata ai piedi del belvedere stesso;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Charvensod (Aosta), che va da Reverier a St. Pantaléon, a Peroulaz, a San Grato e a Chamolé ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo che segue:

nord: con il foglio XVIII con le particelle numeri 8, 9, 10, 23, 24, 25, 19 e 29 del foglio XIX con il foglio XVII, con il foglio XIII, con il foglio XIV, con la particella n. 348 del foglio XX, con il foglio XXIII, con il foglio XXI;

est: con il foglio XVIII, con le particelle numeri 10, 23, 24 e 25 del foglio XIX, con il foglio XVII, con il foglio XIII, con il foglio XIV, con le particelle numeri 246, 347 e 348 del foglio XX, con il foglio XXIII, con le particelle numeri 262 e 264 del foglio XXI, con le particelle numeri 13, 26 e 35 del foglio XXII;

sud: con le particelle numeri 246, 347 e 348 del foglio XX, con il foglio XXIII, con le particelle numeri 262, 261 e 264 del foglio XXI, con la particella n. 26 del foglio XXII, co il foglio XXIV, con il confine del comune di Gressan;

ovest: con il confine del comune di Gressan, con il foglio XVIII, con le particelle numeri 8, 9, 10, 19 e 29 del foglio XIX, con il foglio XVII, con il foglio XIII, con il foglio XXIII, con la particella n. 262 del foglio XXI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Charvensod provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 22 ottobre 1964 alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI CHARVENSOD: Vincolo zona da Reverier a St-Pantaléon, a Peroulaz, a San Grato e a Chamolé.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona da Reverier a St-Pantaléon, a Peroulaz, a San Grato e a Chamolé, in comune di Charvensod, ha tutti i presupposti per essere inclusa nell'elenco delle località da tutelarsi di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Considerato che la zona ha un naturale belvedere costituito dal pianoro che termina con il lago di Chamolé, belvedere da cui si gode, data la particolare posizione geografica, lo scenario di montagne che va dal Monte Rosa al Ruitor su cui spiccano le alte vette del Cervino, del Gran Combin, del Mont Velan e dell'intera catena del Monte Bianco e lo spettacolo rappresentato dalla vista sulla città di Aosta, che appare situata ai piedi del belvedere stesso;

Considerato che la zona delimitata in planimetria rappresenta con le pinete che si susseguono ai pascoli ed ai pianori che si alternano ai ripidi pendii, un complesso di notevole bellezza che deve essere tutelato;

Rilevato che la zona è meta di numerose escursioni sia durante la stagione estiva che durante la stagione invernale, essendo direttamente collegata turisticamente con Pila, affermata stazione di sports invernali;

Considerato che la zona, al momento attuale, non è ancora stata compromessa da un massiccio intervento edilizio e che, in considerazione della forte richiesta di aree fabbricabili, si prevede un notevole sviluppo della località;

Rilevata la necessità, onde evitare che la località diventi un disarmonico e banale agglomerato di nuove costruzioni, di tutelare l'intero comprensorio delimtiato in planimetria con un vincolo generico a carattere cautelativo, allo scopo di consentire alla Sovrintendenza regionale ai monumenti di intervenire per richiedere, ove necessario, che le nuove costruzioni rispettino una distanza minima dai confini proporzionata all'altezza del fabbricato anzichè quella fissata dal Codice civile, che venga rispettato un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che le costruzioni vengano sufficientemente arretrate dalla strada regionale, che vengano apportate opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, rapporti di colore, scelta e distribuzione della flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante e per impedire quelle costruzioni che per forma, dimensioni, posizione e volumi, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio alla integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Considerato inoltre il carattere di strada panoramica che riveste la strada regionale per Pila, si rende necesaria la tutela delle visuali panoramiche sotto il diretto controllo della Soprintendenza regionale ai monumenti;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo sul comprensorio delimitato in planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata dai seguenti confini:

nord: con il foglio XVIII, con le particelle numeri 8, 9, 10, 23, 24, 25, 19 e 29 del foglio XIX, con il foglio XVII, con il foglio XIII, con il foglio XIV, con la particella n. 348 del foglio XX, con il foglio XXIII, con il foglio XXI;

est: con il foglio XVIII, con le particelle numeri 10, 23, 24 e 25 del foglio XIX, con il foglio XVII, con il foglio XIII, con il foglio XIV, con le particelle numeri 246, 347 e 348 del foglio XX, con il foglio XXIII, con le particelle numeri 262 e 264 del foglio XXI, con le particelle numeri 13, 26 e 35 del foglio XXII;

sud: con le particelle numeri 246, 347 e 348 del foglio XX, con il foglio XXIII, con le particelle numeri 262, 261 e 264 del foglio XXI, con la particella n. 26 del foglio XXII, con il foglio XXIV, con il confine del comune di Gressan;

ovest: con il confine del comune di Gressan, con il foglio XVIII, con le particelle numeri 8, 9, 10, 19 e 29 del foglio XIX, con il foglio XVII, con il foglio XIII, con il foglio XXIII, con la particella numero 262 del foglio XXI.

(243)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cantù (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Cantù;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cantù;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Cantù e del dott. Attilio Frassi;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona del piazzale Marconi di Cantù ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un vero e proprio belvedere accessibile al pubblico, dal quale si domina tutta la vallata sottostante e che ha per sfondo la suggestiva visione panoramica delle Alpi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cantù, costituita dal piazzale Marconi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla via Murazzo, dalla via Cristoforo Colombo, dalla via privata - nuovi condomini e dalla via Manzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cantù provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 27 febbraio 1964

CANTÙ: Tutela paesistica.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Udito il rappresentante del comune di Cantù;

Considerato che il piazzale Marconi costituisce un vero e proprio belvedere, dal quale si domina tutta la vallata sottostante e che ha per sfondo la suggestiva visione panoramica delle Alpi.

Rilevata la necessità di tutelare la zona di cui trattasi affinchè costruzioni non controllate non impediscano il godimento delle summenzionate bellezze panoramiche formanti un quadro naturale di severa bellezza;

Delibera

all'unanimità di sottoporre a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Cantù, delimitata come sopra;

via Murazzo, via Cristoforo Colombo, via privata - nuovi condomini e via Manzoni.

(*Omissis*).

(244)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1965.

Classificazione fra le provinciali di un tronco stradale in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1963, numero 1666, con la quale l'Amministrazione provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione tra le provinciali del tronco stradale che inizia in località Granero del comune di Portula sulla provinciale Trivero Pianceri e termina in località Squissa del comune di Crevacuore sulla provinciale Crevacuore-Gattinara della lunghezza di km. 7+120;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 settembre 1965, n. 1366, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che il tronco di strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che il tronco stradale suindicato può essere, pertanto, classificato provinciale ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tronco stradale che inizia in località Granero del comune di Portula sulla provinciale Trivero Pianceri e termina in località Squissa del comune di Crevacuore sulla provinciale Crevacuore-Gattinara della lunghezza di km. 7+120.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(365)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle Federazioni nazionali, già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1945 e 15 aprile 1948, con i quali si dispone la nomina del sig. Bigi Ferruccio a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle soppresse Federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio delle liquidazioni delle ex Confederazioni dei lavoratori, in data 15 novembre 1965, n. 61893, con la quale viene indicato come membro del predetto Comitato di sorveglianza il signor Tisselli Paolo, in sostituzione del sig. Bigi Ferruccio deceduto;

Decreta:

Il sig. Tisselli Paolo è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del sig. Bigi Ferruccio, deceduto.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(369)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Modifica del paragrafo n. 231 dell'Istruzione per la conservazione del Nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572;

Visto il regolamento per la conservazione del Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che il paragrafo 231 dell'Istruzione XIV modificata per la conservazione del Nuovo catasto terreni, relativo alle « Notificazioni delle variazioni. Osservazioni e reclami », va modificato per esigenze dello snellimento del servizio;

Decreta:

Il paragrafo 231 dell'Istruzione per la conservazione del Nuovo catasto terreni (XIV) è modificato come segue:

« Tutte le variazioni nello stato e nei redditi dei terreni, accertate in seguito a regolari denuncie, o fatte di ufficio, ed anche i semplici mutamenti nelle caratteristiche di mappa, sia per effetto del cambiamento nella circoscrizione territoriale dei Comuni, e sia per correzione di errori (duplicazioni, omissioni, od altro), devono essere notificate ai possessori interessati, con ogni possibile sollecitudine, vale a dire non appena compiuti i relativi lavori di campagna e di tavolo (art. 125 del regolamento), mediante avvisi mod. 11, che l'Ufficio tecnico erariale compila e trasmette al sindaco del Comune cui si riferiscono.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali con le norme che regolano l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile. Esse vengono fatte constare da relazioni, da farsi sugli stessi mod. 11 e in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario se questi non è il possessore od uno dei compossessori specificati nell'avviso.

Apposita parte di ciascun mod. 11 è restituita dal sindaco all'Ufficio tecnico erariale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(429)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Agricola Radaelli Casimiro », con sede in Basiano (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 26, 27, 30 ottobre 1965, alla Società « Cooperativa Agricola Radaelli Casimiro » (già Cooperativa di Consumo Radaelli Casimiro), con sede in Basiano (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa Agricola Radaelli Casimiro » (già Cooperativa di Consumo Radaelli Casimiro), con sede in Basiano (Milano), costituita per rogito notaio Moretti dott. Domenico in data 22 settembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e il dott. Ferruccio Fertilio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(285)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1966.

Conferma in carica del presidente della Commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 13 giugno 1947, n. 670, recante modifica alla composizione della Commissione predetta;

Visto l'art. 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1963, recante la nomina del presidente della Commissione centrale predetta per il biennio 1964-1965;

Considerato che con il 31 dicembre 1965 il presidente della ripetuta Commissione centrale scade dall'incarico per compiuto periodo e che quindi occorre provvedere alla sua nomina per il biennio 1966-1967;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Pietro Germani è confermato, per il biennio 1966-1967, nell'incarico di presidente della Commissione centrale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, numero 75, preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

In caso di sua assenza o impedimento è chiamato a sostituirlo il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(366)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1966.

Data d'inizio del funzionamento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Molise e del Comitato regionale coordinamento trasporti presso l'Ispettorato compartimentale stesso.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, con la quale è stata istituita la Regione del Molise;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883, con la quale sono stati istituiti nella Regione del Molise, Uffici ed organi collegiali dello Stato fra i quali l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concesssione ed il Comitato regionale coordinamento trasporti;

Ritenuto che occorre stabilire la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici ed organi entro il 13 febbraio 1966;

Decreta:

La data d'inizio del funzionamento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Molise e del Comitato regionale coordinamento trasporti presso l'Ispettorato compartimentale predetto, è fissata al 1° febbraio 1966.

Con la stessa decorrenza l'Ispettorato compartimentale, con sede in Pescara, assumerà la denominazione di Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per gli Abruzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso e nei albi dei Comuni della Provincia medesima.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

(370)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale dell'Unione Italiana di Riassicurazione - Società per azioni con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 50 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, concernente l'Unione Italiana di Riassicurazione;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regio decreto 4 marzo 1926, n. 519 e con regio decreto 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'atto 5 aprile 1922 pubblicato sul Bollettino ufficiale delle Società per azioni, fascicolo n. 20 in data 18 maggio 1922, col quale venne costituita in Roma la Società per azioni « Unione Italiana di Riassicurazione » ed approvato il relativo statuto;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1930, 10 novembre 1939, 22 novembre 1948, 13 febbraio 1950, 30 dicembre 1959 e 30 aprile 1962, con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in Roma il 30 novembre 1965, tra gli azionisti dell'Unione Italiana di Riassicurazione, nella quale sono state deliberate modifiche agli articoli 19, 23 e 26 dello statuto sociale, intese ad un ridimensionamento degli organi consiliari con l'abolizione della carica di amministratore delegato;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 19, 23 e 26 dello statuto dell'Unione Italiana di Riassicurazione, Società per azioni con sede in Roma, deliberate dalla assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 novembre 1965, risultanti dal verbale del notaio dott. Raffaello Capasso, registrato a Roma il 15 dicembre 1965, al n. 21.237, vol. 1.149 atti pubblici, ed annesso al presente decreto.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per il personale dei Servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1965, l'Opera nazionale di assistenza per il personale dei Servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno e di un insieme di fabbricati siti in località « L'Osservanza » del comune di Montalcino (Siena), distinti in catasto rispettivamente al foglio 86, particelle 165, 166, 168, 169 e 170 ed al foglio 86, particelle 167/1, 168 e 167/3, disposta dallo stesso Comune.

(263)

Autorizzazione al comune di San Giovanni La Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di San Giovanni La Punta (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 669.532 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(465)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.319.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(466)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Gonnesa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(467)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Maracalagonis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(468)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Paulilatino (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(469)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Siamaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.066.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(460)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Bosa (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.147.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(461)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Barumini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.527.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(290)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Morgongiori (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.886.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(291)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Torpè (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.031.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(462)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Lapio (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(463)

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di San Sossio Baronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(464)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.781.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(472)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Lerici (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(470)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Careggine (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(471)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Cascia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(473)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Città della Pieve (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(474)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.975.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(475)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Sezze (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.753.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Cisterna di Latina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.663.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(476)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Costacciaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.804.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(478)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Canepina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.015.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(479)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Bellegra (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.951.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(480)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Montescudo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.828.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Bagno di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.425.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Perito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.009.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Omignano (Salerno), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 4.481.051, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Monteforte Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.287.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Minori (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.309.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.243.483, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(350)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Gallinaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.245.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(351)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Poggio Berni (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.916.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(352)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1966, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.297.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(447)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Teulada (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(448)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Filetto (Chieti), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 8.173.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(449)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Miglianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(450)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Perano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.960.803, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(451)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di San Sosti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.687.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(452)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Montesano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(453)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.952.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(454)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2639 Mod. 25-A — Data: 26 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Oriente Erminia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3260 Mod. 25-A — Data: 30 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Cioffi Florinda di Alfredo e Tamberlini Camillo fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 Mod. 241 D. P. — Data: 23 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Castagno Giuseppe nato a Bagnolo Piemonte il 6 febbraio 1908 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Trieste — Intestazione: Damiani Antonio nato a Grisignana d'Istria il 18 gennaio 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 Mod. 241 D. P. — Data: 21 agosto 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Lecce — Intestazione: Martinaro Maria Antonietta nata a Lecce il 9 febbraio 1940 e Angela nata a Lecce il 19 novembre 1941 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6217 Mod. 25-A — Data: 7 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Sernia Francesco nato a Napoli il 30 luglio 1928 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 25.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1966

(440) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 18 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,96	625 —	624,98	624,94	624,97	624,96	624,94	624,95	624,96	625 —
$ Can.	581,15	581,50	581,50	581,50	580 —	581,15	581,50	581,15	581,15	581,45
Fr. Sv.	144,50	144,23	144,20	144,215	144,20	144,16	144,23	144,16	144,16	144,24
Kr. D.	90,70	90,74	90,78	90,74	90,70	90,74	90,76	90,72	90,74	90,74
Kr. N.	87,47	87,49	87,50	87,49	87,50	87,47	87,47	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	121,04	120,99	120,95	120,97	120,90	121,03	120,9475	121,025	121,02	120,96
Fol.	172,91	172,84	172,93	172,815	172,82	172,91	172,815	172,92	172,91	172,84
Fr. B.	12,571	12,559	12,56	12,561	12,5525	12,57	12,559	12,56	12,57	12,57
Franco francese	127,49	127,48	127,4875	127,465	127,45	127,49	127,465	127,48	127,49	127,48
Lst.	1752,50	1752,70	1752,80	1752,50	1752,65	1752,50	1752,50	1752,50	1752,50	1752,50
Dm. occ.	155,78	156,75	155,77	155,73	155,70	155,82	155,725	155,82	155,82	155,78
Scell. Austr.	24,17	24,175	24,175	24,178	24,15	24,17	24,175	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,87	21,87	21,85	21,87	21,75	21,87	21,8625	21,87	21,87	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,429	10,435	10,42	10,428	10,43	10,43	10,425

Media dei titoli del 18 gennaio 1966

Rendita 5 % 1935	103,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,715
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,35
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1966

1 Dollaro USA	624,94
1 Dollaro canadese	581,50
1 Franco svizzero	144,222
1 Corona danese	90,75
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,959
1 Fiorino olandese	172,815
1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	127,465
1 Lira sterlina	1752,50
1 Marco germanico	155,727
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,866
1 Peseta Sp.	10,428

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA - ROMA

Concorso pubblico per titoli ed esami a settanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 673 del 23 aprile 1965, approvata dal Ministero della sanità il 27 ottobre 1965;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova del ruolo *assistenti sanitarie e sociali del personale provinciale, gruppo B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornite del titolo di compimento di cinque anni di studi post-elementari (es. diploma d'ammissione al liceo classico, idoneità al terzo anno di istituto magistrale o di liceo scientifico, ecc.) e del diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice;

B) essere iscritte al Collegio infermiere professionali assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

C) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendente non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli Uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di assistente sanitaria. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso. La frazione di posto si computa per intero;

D) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

G) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificando;

il possesso del diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice;

se siano dipendenti dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta;

l'avvenuta iscrizione al Collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti, nonchè di essere a conoscenza che nessuna assegnazione verrà effettuata nella sede di Roma per indisponibilità di posti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo le candidate, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) l'assistenza sanitaria e sociale nell'organizzazione statale italiana - Enti assistenziali in Italia - l'Opera nazionale maternità infanzia: finalità, ordinamento e unzionamento;

2) compiti dell'A.S.V. nell'O.N.M.I.: servizio presso le istituzioni, servizio domiciliare, propaganda igienica, bonifica morale, collegamenti;

3) nozioni d'igiene: aria, acqua, alimentazione, pulizia della persona, igiene della casa, microbi patogeni, profilassi;

4) nozioni di puericultura - Assistenza all'immaturo;

5) malattie infettive e parassitarie che interessano particolarmente l'infanzia: loro profilassi;

6) le malattie sociali, le malattie del lavoro e le tossicosi: lotta contro le stesse;

7) vaccinazioni profilattiche, obbligatorie e facoltative;

8) nozioni di statistica demografica e sanitaria.

Le prove di esame sono due: una scritta vertente sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 8.

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale maternità e infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le concorrenti dichiarate idonee che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a dette concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza delle vincitrici, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale maternità e infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 30.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *C)* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate invalide di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma professionale originale o copia autenticata da notaio di assistente sanitaria visitatrice;

h) attestato di iscrizione al Collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

Le candidate, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del precedente articolo 10, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sanitarie di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado XI di gruppo *B* del personale statale.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominate in ruolo nel grado 8° (ex grado XI del personale statale), gruppo *B*, del ruolo assistenti sanitarie e sociali, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle condizioni stabilite dal regolamento organico.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personael dell'Opera.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità e infanzia - Lungotevere Ripa, 1. — ROMA.

La sottoscritta . . . . residente oppure domiciliata in . . . . (Provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammessa al concorso per titoli ed esami a settanta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova (gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato) indetto il 25 novembre 1965;

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nata a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadina italiana;

c) è iscritta nelle liste elettorali del Comune di . . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di compimento di cinque anni di studio post-elementari, specificando . . . . . nonchè del diploma di assistente sanitaria visitatrice;

f) è iscritta al Collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (4): . . . .;

h) è disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti ed è a conoscenza che nessuna assegnazione verrà fatta nella sede di Roma per indisponibilità di posti.

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . . .

Data: . . . .

Firma (5) . . . .

Note:

(1) Le concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 30, devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare le Amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per le dipendenti statali o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10539)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Conferma di un membro delle Commissioni esaminatrici per i concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica, di cui all'art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo 1965, con il quale sono stati indetti i concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero difesa-Aeronautica, di cui all'art. 10 della citata legge n. 141;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 2, foglio n. 367, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il ruolo del personale amministrativo e per quello dei direttori di aeroporto, ambedue della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, relativamente ai concorsi riservati di cui al decreto ministeriale precitato;

Visto il foglio del Comando della 2ª Regione aerea numero P12-1/6190/TR2-00 del 12 ottobre 1965 con il quale il generale di b.a. in s.p. a disposizione Garretto Gustavo è stato collocato in congedo illimitato a decorrere dal 10 ottobre 1965;

Considerata l'opportunità di confermare il predetto ufficiale generale nell'incarico di membro delle due Commissioni esaminatrici sopraindicate;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di b.a. in congedo Garretto Gustavo è confermato nell'incarico di membro delle Commissioni esaminatrici per i concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti del Ministero difesa-Aeronautica, nominate con il decreto ministeriale in data 19 maggio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1965
Registro n. 4 *bilancio Trasporti (Ispet. gen. av. civ.), foglio n.* 204. — PANDOLFO

(303)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Approvazione della graduatoria del concorso per il reclutamento ordinario di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 11 difesa-Esercito, foglio n. 205 con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1965, registro n. 74 difesa-Esercito, foglio n. 195 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti - indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1964, citato nelle premesse:

1. Muzzi Giuseppe, nato il 4 dicembre 1939 . punti 26,40
2. Adessi Paolo, nato il 7 agosto 1939 . . » 23,62
3. Beretta Giovanni, nato il 21 novembre 1933 » 23,08
4. Vicario Emiliano, nato l'8 ottobre 1936 . » 22,60
5. Giordano Fabrizio, nato il 3 febbraio 1936 » 22,05
6. Di Bella Armando, nato il 26 aprile 1939 » 21,67

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati - sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso - vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Muzzi Giuseppe . . . . punti 26,40
2. Adessi Paolo . . . . » 23,62
3. Beretta Giovanni . . . . » 23,08
4. Vicario Emiliano . . . . » 22,60
5. Giordano Fabrizio . . . . » 22,05

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

Di Bella Armando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 15 novembre 1965

p. *Il Ministro*: PELLIZZO

Registrato alla Corte, dei conti, addì 21 *dicembre* 1965
Registro n. 88 *Difesa-Esercito, foglio n.* 245

(416)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4152/8/5 in data 1° giugno 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 7200/8/5 del 4 ottobre 1965, con il quale fu stabilita l'ammissione all'esame delle concorrenti risultate in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dala Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 3291/8/6 in data 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1965;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1963:

1. Borsato Angela	punti	68,703	su 120
2. Marchi Mirella	»	67,520	»
3. Rabbacchin Annamaria	»	67,360	»
4. Padovan Natalia	»	64,478	»
5. Morandin Laidiè	»	62,762	»
6. Andreis Maurina	»	62,650	»
7. Santimaria Flavia	»	62,392	»
8. Cremonese Edda	»	61,786	»
9. Pezzin Maria	»	61,164	»
10. Pasquini Marcella	»	60,588	»
11. Benucci Rosa	»	60,276	»
12. Dalla Pozza Lina	»	59,661	»
13. Rossetto Onorina	»	59,628	»
14. Benini Malvina, nata il 23 febbraio 1929	»	57,556	»
15. Bonato Carla, nata il 20 maggio 1937	»	57,556	»
16. Belcaro Udina	»	54,460	»
17. Busato Teresa	»	54,342	»
18. Ferrantin Silvia	»	53,348	»
19. Biffin Bertilla	»	51,640	»
20. Zordan Gianna Maria	»	43,000	»
21. Desirò Maria Giuseppina	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 30 dicembre 1965

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8964/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1963;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Borsato Angela: Montegrotto Terme;
2) Marchi Mirella: Bovolenta;
3) Rabbacchin Annamaria: Polverara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 30 dicembre 1965

Il medico provinciale: LOVINO

(377)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto nn. 1282 del 20 marzo 1965, con il il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1965;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1964 è costituita come appresso:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Amato dott. Francesco, medico provinciale capo del Ministero della sanità, titolare dell'Ufficio medico provinciale di Pisa;

Strati dott. Ugo, direttore di sezione della prefettura di Livorno;

De Renzi prof. Salvatore, primario medico degli Spedali riuniti di Livorno;

Righini prof. Antonio, primario chirurgo degli Spedali riuniti di Livorno;

Cappelletti dott. Pellegrino, medico condotto di ruolo nel comune di Livorno.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Livorno.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale di Livorno e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 4 gennaio 1966

Il medico provinciale: MOLA

(376)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8272 del 26 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte Ostetriche vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

De Feis dott. Michele, funzionario della prefettura di Vercelli;

Catania dott. Eugenio, medico provinciale superiore in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Novara;

Andreoli prof. Cesare, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Vercelli;

Feletig prof. Paolo, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Borgosesia;

Garavaglia Maddalena, ostetrica condotta del comune di Borgovercelli.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Vincenzo Pellegrini, consigliere di 3ª classe della prefettura di Vercelli.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Vercelli, addì 29 dicembre 1965

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5663 del 5 settembre 1964, con il quale venne bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1360 del 18 marzo 1965, col quale il dott. Adriano Monarca vice prefetto in servizio presso la prefettura di Cagliari venne nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Adriano Monarca è stato trasferito in altra sede e che bisogna procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 04080 Gab. con la quale il prefetto della provincia di Cagliari designa in sostituzione del dott. Monarca, il vice prefetto dott. Cesare Roddi quale presidente della Commissione esaminatrice del concorso in parola;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Cesare Roddi in servizio presso la prefettura di Cagliari è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le prove d'esame avranno luogo non prima di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, addì 28 dicembre 1965

Il medico provinciale: PINTUS

(280)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1965, n. 35.

La formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 28 *del* 31 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla formazione professionale dei lavoratori dipendenti ed autonomi mediante l'integrazione delle attività e delle iniziative promosse dal Ministero stesso e svolte dagli Enti pubblici e privati operanti nell'ambito regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 7, finanziamenti e contributi per:

a) lo svolgimento di corsi di formazione professionale per giovani in attesa di prima occupazione, per lavoratori occupati e disoccupati, quando detti corsi siano compresi nei piani annuali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non vengano finanziati dallo stesso;

b) l'istituzione, in via eccezionale, di corsi straordinari per l'aggiornamento e la specializzazione di particolari categorie professionali, ivi comprese quelle dell'agricoltura e dell'artigianato;

c) l'attuazione di corsi di aggiornamento pedagogico-didattico e tecnico professionale per docenti e istruttori dei corsi di formazione professionale;

d) l'integrazione delle spese di gestione dei Centri di formazione professionale;

e) l'assistenza ai partecipanti ai corsi mediante:

1) il mantenimento a convitto, durante il ciclo formativo, in istituti gestiti da Enti pubblici o da Enti privati che offrano garanzie di serietà e di esperienza;

2) il rimborso delle spese di viaggio, per favorire il loro afflusso ai Centri di formazione professionale;

3) la fornitura del corredo necessario per la frequenza di determinati corsi;

4) l'assegnazione di premi ai meritevoli e ai bisognosi;

f) il miglioramento delle attrezzature e degli arredi tecnico-didattici in dotazione ai Centri;

g) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento e l'adattamento di immobili da destinare a sedi permanenti di Centri per la formazione professionale dei lavoratori;

h) l'opera di propaganda e le iniziative di studio e di indagine interessanti la formazione professionale e la possibilità di collocamento nei vari settori produttivi.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *a*), si osservano i criteri e le modalità stabiliti dalle norme statali che disciplinano i corsi professionali normali e quelli per lavoratori disoccupati istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per ottenere tali contributi gli Enti gestori devono presentare domanda all'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dallo stesso.

La concessione dei contributi alle iniziative di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*) avviene con l'osservanza delle norme regolamentari che saranno emanate ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale.

Art. 3.

L'ammontare dei contributi di cui all'art. 1, lettera *e*), da erogarsi tramite gli Enti gestori dei corsi, è determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

I premi ai migliori allievi dei corsi finanziati dalla Regione non potranno essere d'importo superiore a quelli che vengono assegnati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli allievi dei corsi analoghi finanziati dallo Stato.

L'Amministrazione regionale può, altresì, istituire assegni speciali da corrispondere sia agli allievi dei corsi a finanziamento statale che a quelli dei corsi a finanziamento regionale.

Art. 4.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 1, lettere *f*) e *g*), da erogarsi anche in più esercizi finanziari nella percentuale massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, le Istituzioni interessate devono presentare domanda all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e dell'artigianato corredata da:

a) lo statuto dell'Ente, Consorzio o Istituzione, stato patrimoniale e conto economico degli ultimi due anni;

b) una relazione illustrativa dell'attività svolta e che si intende svolgere;

c) un preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;

d) un progetto esecutivo, munito dei pareri e delle autorizzazioni prescritte dalle norme in vigore, qualora si tratti delle opere di cui alla lettera *g*) dell'art. 1.

L'accoglimento della domanda comporta l'obbligo di iniziare i lavori entro sei mesi e di ultimarli entro trenta mesi dalla data del provvedimento a pena di decadenza della concessione.

L'erogazione dei contributi viene effettuata dietro presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e conseguenti accertamenti dell'Amministrazione regionale.

Gli immobili, per i quali è stato concesso il contributo di cui all'art. 1, lettera *g*), sono vincolati alla loro destinazione per venti anni dal compimento dei lavori.

Il vincolo è trascritto nei Libri tavolari o nei Registri immobiliari a cura della Regione ed a carico degli Enti proprietari.

La Giunta regionale può tuttavia, disporre, in casi eccezionali, lo svincolo anticipato, verso restituzione del contributo corrisposto ridotto del 5 % per ogni anno trascorso.

Art. 5.

E' istituita la Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori con i seguenti compiti:

a) predisporre, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, piani pluriennali degli interventi regionali per la formazione professionale dei lavoratori che ne indichino i settori, i tempi di attuazione, i mezzi di finanziamento e gli strumenti idonei;

b) esprimere parere sul finanziamento dei corsi di cui all'art. 1, lettera *a*), previo esame del piano annuale regionale degli interventi statali in materia di formazione professionale;

c) proporre i finanziamenti ed i contributi di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) ed esprimere parere sull'opportunità e sulla misura dei contributi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) di detto articolo;

d) esprimere parere sui provvedimenti da adottare nei confronti degli Enti che abbiano usufruito dei contributi regionali dando luogo a rilievi;

e) esprimere pareri su questioni sottoposte al suo esame dall'Assessorato regionale del lavoro, della assistenza sociale e dell'artigianato.

Art. 6.

La Commissione, di cui al precedente articolo è nominata dal Presidente della Giunta regionale, ed è composta da:

a) l'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato in qualità di presidente;

b) il capo servizio lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, vicepresidente;

c) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;

e) un rappresentante per ciascuna delle tre Amministrazioni provinciali ed un rappresentante del Circondario di Pordenone;

f) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio;

g) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

h) sei rappresentanti dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, designati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative;

i) quattro rappresentanti dei principali Enti ed Istituti, aventi per scopo la formazione professionale dei lavoratori operanti nell'intera Regione;

l) quattro esperti dei problemi della formazione professionale nel settore rispettivamente dell'Industria, dell'Agricoltura, dell'Artigianato e del commercio e dei Servizi, prescelti dallo Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato;

m) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali.

Le funzioni di segretario sono affidate al capo ufficio formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della assistenza sociale e dell'artigianato.

Art. 7.

Per gli interventi previsti dalla presente legge, è costituito un « Fondo regionale per la formazione professionale dei lavoratori », al quale affluiscono:

a) le somme all'uopo stanziate annualmente nel bilancio di previsione della Regione;

b) gli eventuali contributi e le donazioni di Enti pubblici, anche internazionali e di Enti privati, nonchè di privati cittadini;

c) gli eventuali ricuperi ed i ricavi di gestione dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione;

d) gli eventuali ricuperi su ogni altro finanziamento concesso ai sensi della presente legge.

Il contributo regionale per l'esercizio finanziario 1965 è determinato in L. 300 milioni.

Per gli esercizi successivi, le somme da iscrivere in bilancio saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio medesimo, in relazione alle effettive occorrenze.

Art. 8.

I finanziamenti ed i contributi, previsti dalla presente legge, sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima o, per sua delega, dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e allo artigianato, da registrarsi presso la locale Delegazione della Corte dei conti.

Il controllo sull'impiego dei finanziamenti e dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione è demandato all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

Art. 9.

Ai fini previsti dall'art. 7 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965 è istituito al titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Cat. XI - il capitolo 24811572 con la seguente denominazione « Contributo a favore del Fondo regionale per la formazione professionale dei lavoratori » e con lo stanziamento di L. 300 milioni.

A favore di detto capitolo vengono stornate le seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965:

a) L. 100 milioni dal capitolo 14804301;

b) L. 100 milioni dal capitolo 14804302;

c) L. 100 milioni dal capitolo 24811571.

Lo stanziamento dello stesso capitolo, per la parte eventualmente non impegnata nell'esercizio finanziario 1965, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1966.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 dicembre 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1965, n. 36.

Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico-sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonchè per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 28 *del* 31 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti pubblici ospedalieri contributi in capitale sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

A favore degli Enti locali, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei Consorzi di assistenza sanitaria possono dall'Amministrazione regionale essere concessi contributi in capitale, sino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico-sanitari.

Art. 3.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti idrotermali e idrominerali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale, sino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di Enti locali, Aziende di cura e soggiorno ed altri Enti pubblici e privati, che si propongono di promuovere l'incremento ed il miglioramento di tali impianti, o che li abbiano promossi entro i tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La spesa, sulla quale sono commisurati i contributi indicati nei precedenti articoli 1, 2 e 3, comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7% del detto costo, per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per impianti ed attrezzature sanitarie:

a) a favore degli Enti ospedalieri, nella misura massima del 50%;

b) a favore degli altri Enti, indicati nel precedente art. 2, nella misura massima del 70%.

Art. 6.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1, è altresì autorizzata la concessione di contributi costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, nella misura massima del 5% sull'importo dei mutui assunti dagli Enti pubblici ospedalieri, quando per gli stessi mutui non siano stati concessi contributi statali.

Art. 7.

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato dell'igiene e della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno e, nella prima applicazione della presente legge, entro il termine che sarà stabilito dalla Giunta regionale.

Le domande devono essere corredate:

1) dalla deliberazione adottata dall'Ente richiedente, con l'annotazione — quando trattasi di Enti pubblici — dell'esecutività della medesima;

2) dal progetto di massima dell'opera o dalla descrizione sommaria degli impianti e delle attrezzature;

3) da una relazione illustrativa;

4) dal preventivo sommario di spesa.

Art. 8.

La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili, su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità.

Quando trattasi d'iniziative comportanti l'esecuzione di lavori o di opere, la proposta è fatta di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, l'Assessore all'igiene ed alla sanità, dopo l'approvazione del piano di riparto, stabilisce e comunica all'ente richiedente il termine, entro il quale dovranno essere presentati il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo.

Art. 9.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore all'igiene ed alla sanità.

Quando trattasi di iniziative che comportino l'esecuzione di lavori o di opere, il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dall'Assessore all'igiene ed alla sanità, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, ed il decreto di concessione deve contenere l'indicazione dei termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, l'Assessore ai lavori pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 10.

Salvo quanto previsto nel comma successivo, l'erogazione dei contributi, per iniziative che comportino la esecuzione di lavori o di opere, ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo, regolarmente approvato.

I contributi, di cui all'art. 6 della presente legge, sono versati secondo le modalità indicate nel decreto di concessione.

Quando trattasi di iniziativa che non comporti l'esecuzione di lavori o di opere, l'erogazione del contributo ha luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa medesima. In casi eccezionali potranno, tuttavia, essere versati acconti fino ai due terzi dell'ammontare del contributo concesso.

Art. 11.

I mutui contratti dagli Enti pubblici ospedalieri, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili, possono essere garantiti anche dalla Regione, per capitale ed interessi.

La concessione della garanzia è stabilita, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità, di concerto con l'Assessore alle finanze.

Art. 12.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'articolo precedente, qualora la Regione abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienze dell'ente mutuatario, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'Ente, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione, costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle annualità — scadute e non pagate — di ammortamento dei mutui garantiti.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 800 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 200 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 24411549 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione ». A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 800 milioni dal capitolo 24411551 dello stesso stato di previsione. L'onere di cui al primo comma del presente articolo fa carico al sopraccitato capitolo 24411549.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 24411550 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di Enti locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed ai Consorzi di assistenza sanitaria per la costruzione, l'amplia-

mento e l'ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico-sanitari». A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 200 milioni dal capitolo 24411551 dello stesso stato di previsione. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo fa carico al suddetto capitolo 24411550.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 24411553 con la denominazione: «Contributi a favore di Enti locali, Aziende di cura e soggiorno ed altri Enti pubblici e privati, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti idrotermali ed idrominerali».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 100 milioni dal capitolo 24411551 dello stesso stato di previsione.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1965, la spesa di lire 100 milioni.

A detta spesa si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo di nuova istituzione 24411553 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1965.

Art. 16.

Per le finalità previste dall'art. 5 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1965, la spesa di lire 200 milioni. A detta spesa si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 24411552 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 24411554 con la denominazione: «Contributi costanti ventennali sui mutui contratti dagli Enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 100 milioni dal capitolo 24411551 dello stato di previsione.

Art. 18.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio 1965, il limite d'impegno di lire 100 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione, nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1984.

All'onere di lire 100 milioni, a carico dell'esercizio 1965, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo di nuova istituzione 24411554 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 19.

Alla determinazione degli stanziamenti, da iscrivere negli esercizi successivi, per le finalità indicate nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, si provvederà, in relazione alle effettive esigenze, con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 20.

Agli oneri derivanti dalla concessione della garanzia, prevista dall'art. 11 della presente legge, si provvede con gli stanziamenti determinati con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965, è istituito al titolo II - Sezione IV - il capitolo 24411555 - categoria XIV - con la seguente denominazione: «Fondo per la concessione della garanzia sui mutui ordinari contratti dagli Enti pubblici ospedalieri ai fini della costruzione, ampliamento e ammodernamento degli ospedali (Spesa obbligatoria)».

Tale capitolo è incluso nell'elenco n. 1 delle spese obbligatorie, allegate allo stato di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 21.

Sono fatte salve, per l'approvazione dei progetti, di cui al secondo comma dell'art. 9, e per ogni altro adempimento connesso, le attribuzioni eventualmente spettanti ad organi del Ministero della sanità, fino a quando tali attribuzioni non siano state trasferite alla Regione con norme di attuazione dello Statuto regionale.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 dicembre 1965

BERZANTI

(118)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.